

Giurisprudenza europea

Misure speciali di protezione

Minorenni stranieri e protezione internazionale

la domanda di protezione internazionale presentata da un minorenni non può essere dichiarata irricevibile per il fatto che ai suoi genitori è già stata concessa tale protezione in un altro Stato membro

Corte di giustizia Ue, grande sezione,
1° agosto 2022, n. C-720/20

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minorenni in uno Stato membro, qualora non sia il minorenni stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia ha sottolineato che in una situazione in cui i familiari di un minorenni richiedente protezione internazionale godono già di tale protezione in un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dell'esame della domanda solo a condizione che gli interessati abbiano espresso la loro volontà per iscritto. Tale condizione non può, alla luce della chiara formulazione del regolamento in questione, essere superata dal fatto che la famiglia ha lasciato lo Stato membro che gli ha concesso protezione internazionale e si è recata irregolarmente nello Stato membro in cui il minorenni ha presentato domanda di protezione.

Qualora tale volontà non sia stata espressa per iscritto, e a condizione che nessun altro Stato membro possa essere designato sulla base dei criteri elencati nel regolamento Dublino III, è il primo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, che è responsabile dell'esame della domanda.

Pertanto, non è consentito di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata da una persona minore di età per il motivo che i suoi genitori beneficiano di tale protezione in un altro Stato membro. Infatti, il motivo di irricevibilità che affermi una protezione già concessa in un altro Stato membro è ammissibile solo se il richiedente stesso beneficia già di tale tutela.

 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid=285491B370911257DF98D36C72F0B98B?text=&docid=263729&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11651719>